



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020.

Gentilissimi,

in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con il DPCM 3 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, graduate altresì anche sulla base del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, particolarmente colpiti dall'epidemia.

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata". In via ordinaria, dunque, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di autonomia didattica e



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

Tenuto conto che l'Amministrazione è a più riprese intervenuta in argomento DDI, richiamo in questa sede unicamente il principio guida della garanzia del diritto allo studio a favore di tutti gli alunni della scuola italiana, le cui modalità attuative specifiche sono affidate alle comunità educanti, in grado di modulare le azioni in base alla peculiarità delle situazioni.

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”.

L'obbligo dell'uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.

Sono esentati dall'obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

Le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, lettera oo) del DPCM per le attività ricettive, cioè “a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”. I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. Infatti, in questa circostanza l'eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule. I semi-convittori e le semi-convittrici, invece, frequenteranno a distanza la scuola secondaria di secondo grado.

Vanno altresì preservate le realtà relative alla scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare, per i quali è auspicabile il proseguimento della didattica in presenza ove sia possibile garantirla, nello stretto rapporto con i medici e con le famiglie che caratterizza questa esperienza.

Per le attività presso le scuole con sedi carcerarie, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito il diritto all'istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari, tenendo conto della peculiarità dell'utenza e del più generale compito rieducativo affidato dal nostro ordinamento all'istituzione carceraria.

Un caso particolare è rappresentato dall'istruzione degli adulti, realizzata attraverso i Centri provinciali di istruzione, la cui offerta formativa rientra nell'istruzione del primo ciclo e come tale ne segue le prescrizioni. Va precisato che i percorsi formativi che vi si possono seguire prevedono già da



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ordinamento la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR 263/2012), disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo di emergenza e che può essere implementata, tenendo conto delle particolari situazioni dell'utenza.

Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi.

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali e sull'igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.

Il DPCM prevede, inoltre, che siano adottate ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd "zone rosse") e da un livello di rischio alto. Nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del Ministro della Salute (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria) è necessario disporre l'applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra l'estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado.

Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo andrà garantita l'effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l'attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.

In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica "effettiva" e non solo formale, volta a "mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica". I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “*digital divide*” non altrimenti risolvibili.

Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell'età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza..

Dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Nulla è innovato a riguardo dell'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, la quale continua a svolgersi in presenza, salvo la situazione delle “zone rosse” di cui si è trattato in precedenza.

Con l'occasione, e al fine di rispondere ad alcuni quesiti pervenuti al Dipartimento, ricordo la necessità di garantire il diritto all'istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione familiare, l'autorità sanitaria abbia disposto l'isolamento comunitario.

Il dirigente scolastico ha il compito di assicurare la funzione dell'istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio.

Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell'ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l'attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.

Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”.

Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l'articolo 5, comma 5, che dispone: "le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale".

Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l'applicazione nelle "zone rosse" dell'articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza".

In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001.

I contratti già sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti "posti Covid-19") non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che "le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni". Rispetto al precedente DPCM, viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni in presenza. L'unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre è, dunque, quella a distanza.

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI

Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Regione Lazio

LORO PEC

e, p.c.

Alle prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione

dpit@postacert.istruzione.it

All' assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola
e diritto allo studio universitario, politiche per la
ricostruzione

c/a ass. Claudio Di Bernardino

segreteria.lavoro@regione.lazio.it

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 prevede varie misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, alcune delle quali riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche. Con la sua entrata in vigore, cioè dal 6 novembre, vengono meno le disposizioni del precedente decreto del 24 ottobre u.s.

Il Ministero ha inviato a tutte le scuole la nota 5 novembre 2020, prot. 1990, con la quale dà indicazioni sull'attuazione del predetto decreto.

Ferme restando le predette utili e puntuali indicazioni, ritengo utile accompagnarle con alcune considerazioni su aspetti specifici e con risposte alle domande che più ricorrentemente stanno giungendo alla Direzione.

Voglio ringraziare ancora una volta i dirigenti scolastici e il personale docente e ATA per tutto il lavoro svolto per prepararsi all'avvio dell'anno scolastico e per adattare l'organizzazione al nuovo decreto.

Un pensiero particolare va ai colleghi colpiti dall'epidemia, direttamente o negli affetti.

Il direttore generale

Rocco Pinneri

Rocco Pinneri
Digitally signed
by PINNERI ROCCO
SC-MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' e
RICERCA



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

A – Ulteriori indicazioni per l’attuazione del decreto

1. Personale proveniente dalle Regioni a massimo rischio

L’articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto dispone:

«3 co. 4 a) – è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori [a massimo rischio], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative [...] Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita [...]»

Il personale scolastico delle scuole del Lazio residente in Regioni caratterizzate dal massimo livello di rischio epidemiologico può continuare a recarsi a scuola per svolgere il proprio lavoro, ove necessario. A maggior ragione, ai sensi del decreto potrà farlo quello residente in Regioni che sono collocate nelle fasce di rischio inferiore, quali ad es. in questo momento la Campania.

2. Effetti sul personale assunto ai sensi dell’art. 231-bis DL 34/20 – cd. posti Covid-19

Le scuole secondarie di secondo grado, e anche quelle del primo se il Lazio dovesse essere inserito in futuro tra le Regioni a massimo rischio, non sottoscriveranno nuovi contratti “Covid-19”, né di docenti né di ATA, sino al 3 dicembre 2020, ultimo giorno di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza, le scuole dei predetti gradi sostituiranno solo il personale “Covid-19” docente, mentre non dovrà essere sostituito il personale collaboratore scolastico.

Ciò perché:

- appare deleterio coprire ora i “posti Covid-19” ancora vacanti, proprio in occasione del passaggio alla didattica digitale integrata per il 100 per cento delle attività. È preferibile che gli studenti proseguano le attività, a distanza, con i docenti che li hanno seguiti sinora. Quanto ai collaboratori scolastici, la riduzione del fabbisogno conseguente al passaggio alla didattica digitale integrata non giustifica la copertura dei posti ancora vacanti;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

- è inutile sostituire i collaboratori scolastici “Covid-19” assenti, considerata la notevole riduzione del fabbisogno.

Comunque, il *budget* di posti e ore assegnato alle scuole secondarie di secondo grado non sarà ridotto, poiché dal 4 dicembre 2020 verranno meno le misure restrittive e si tornerà, salvo eventuali proroghe, alla didattica in presenza in tutti i gradi di istruzione.

3. Istituto di istruzione specializzata per sordi “A. Magarotto”

Visto quanto previsto dal decreto e dalla nota ministeriale (cfr. ultimo capoverso pagina 3) in tema di inclusione scolastica, l’istituto di istruzione specializzata per sordi “A. Magarotto”, in virtù della forte prevalenza di studenti con disabilità, potrà proseguire le lezioni in presenza.

B – Risposte alle domande frequenti

D 1: si è assentato un docente assunto ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso/devo sostituirlo?

R: Sì, se necessario per assicurare la didattica sia in presenza sia in modalità digitale integrata. Alla sostituzione si provvede sin dal primo giorno (cfr. art. 32 co. 3 lettera *a*) del decreto-legge n. 104 del 2020), ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in soprannumero o impegnato per il potenziamento dell’offerta formativa.

Per tali sostituzioni sarà periodicamente assegnato un *budget* aggiuntivo, in base al monitoraggio dei contratti caricati sul sistema informativo NoiPA. L’USR informerà tempestivamente le scuole nel caso in cui si esauriscano le risorse complessivamente disponibili a tal fine.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 2: si è assentato un collaboratore scolastico assunto ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. docenti "COVID-19"). Posso/devo sostituirlo?

R: Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o comunque per una percentuale rilevante, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente.

Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione sin dal primo giorno.

D 3: si è assentato un collaboratore scolastico, di ruolo o a tempo determinato, assunto sui posti dell'organico di diritto o di fatto, e la mia scuola sta svolgendo la didattica interamente o prevalentemente in modalità digitale integrata. Posso/devo sostituirlo?

R: Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, probabilmente a un punto tale da non giustificare la sostituzione. In ogni caso, la valutazione spetta al dirigente scolastico o al direttore dei servizi generali e amministrativi.

Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione nel rispetto della legislazione vigente.

D 4: non ho mai utilizzato tutti i "posti" di docente assegnati ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "organico COVID-19"). Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?

R: No, se la scuola è del secondo ciclo di istruzione e ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o per una percentuale rilevante. In questi casi è preferibile che gli studenti proseguano l'attività didattica, oramai in parte preponderante a distanza, con i docenti assegnati dall'inizio dell'anno a oggi alle relative classi o ai relativi gruppi.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Sì, nelle scuole ove l'attività è rimasta, interamente o principalmente, in presenza e purché la didattica sia organizzata in un numero di gruppi superiore alle classi attivate in organico, limitatamente al maggior fabbisogno che ne scaturisce.

D 5: non ho mai utilizzato tutti i “posti” di collaboratore scolastico assegnati ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?

R: Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere a sottoscrivere il contratto.

D 6: presso la mia scuola non si svolgono più attività didattiche in presenza. Devo risolvere di diritto il contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”)?

R: No, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

La risoluzione di diritto dei contratti stipulati con i docenti e con gli ATA era prevista dalla prima versione dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

In sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, in vigore dal 14 ottobre u.s., è stato disposto, invece, che «*In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile*», intendendosi il «*personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni*» assunto ai sensi della disposizione in questione.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 7: è venuta meno la risoluzione di diritto del contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Devo modificare il testo dei contratti già sottoscritti?

R: Non è necessario. La clausola risolutiva era prevista dalla legge, ed è venuta meno per un successivo intervento legislativo che ha, invece, previsto esplicitamente il mantenimento in servizio nella situazione che, precedentemente, portava alla risoluzione. Pertanto la clausola, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla.

D 8: il passaggio alla didattica digitale integrata al 100% comporta il licenziamento dei docenti assunti in sostituzione di quelli con fragilità certificata e il rientro in classe di questi ultimi?

R: No.

Prevale l'esigenza della continuità didattica, essendo trascorsi ben più di 20 giorni dall'inizio delle lezioni.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;